

REGIONE VENETO
REJON VENETO



PROVINCIA DI BELLUNO
PROVINCIA DE BELUN

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO COMUN DE ANPEZO

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

COPIA

DELIBERA N. 44
DEL 05/02/2026

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: DEFINIZIONE MODALITÀ APPLICATIVE "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI" PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE - PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2026

L'anno **duemilaventisei** addì **cinque** dalle ore **15:15** del mese di **febbraio** nella residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	LORENZI GIANLUCA		Si
Vice Sindaco	ALVERA' ROBERTA	Si	
Assessore	DE MATTIA MONICA	Si	
Assessore	DA RIN GIORGIO	Si	
Assessore	GHEZZE STEFANO		Si

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. GIACOMO D'ANCONA**

Il Vice Sindaco **ALVERA' ROBERTA** assunta la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, in attuazione dell'art. 118 della Costituzione Italiana, l'Amministrazione Comunale di Cortina d'Ampezzo eroga contributi e altri benefici di natura economica a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale per la realizzazione di funzioni istituzionali;

VISTO E RICHIAMATO il Titolo XVIII del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare l'art. 174 laddove statuisce che *“questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale”* al fine di *“ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite”* prevedendo che *“un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna”*;

VISTI gli articoli 2, 3 e 44 c. 2 della Costituzione della Repubblica, il quale ultimo prevede che *“la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane”*;

ATTESO quanto dispone l'art. 119 della Costituzione della Repubblica;

VISTA E RICHIAMATA la Legge 12 settembre 2025 n. 131 ed atteso, in particolare, che l'art. 1 di tale legge prevede:

- al comma 1, che: *“La crescita economica e sociale delle zone montane costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche e forestali, della salute, delle attività sportive, del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche ai fini del contrasto della crisi climatica e demografica e nell'interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici”*;
- al comma 2, che: *“Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, ciascuno in base alle rispettive competenze, mirando a una risposta perequativa incardinata nella rimozione delle diseguaglianze generate dalla situazione di obiettivo svantaggio economico-sociale delle zone montane nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, adottano gli interventi necessari per lo sviluppo socio-economico, la tutela e la valorizzazione delle specificità delle zone montane, al fine di promuovere processi di sviluppo coerenti con le caratteristiche e le peculiarità di tali zone, [...] limitando gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti civili e sociali e il pieno e agevole accesso ai servizi pubblici essenziali [...]”*;

ATTESO che lo Statuto della Regione Veneto riconosce, all'art. 15, la specificità delle comunità *“il cui territorio sia in tutto o in parte montano”* e, altresì, della Provincia di Belluno di cui il Comune di Cortina d'Ampezzo è parte;

RICHIAMATO l'art. 2 dello Statuto del Comune di Cortina d'Ampezzo ove si specifica che *“il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio”*;

VISTO il “Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 25.03.2014 e modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 81 del 29.11.2014, n. 7 del 26.02.2015, n. 90 del 28.12.2020, n. 71 del 30.12.2021 e n. 77 del 30.12.2022 (di seguito “Regolamento”);

RICHIAMATO quanto stabilito con Deliberazione n. 248/2014 dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia *“Riconosciuto l’interesse generale dell’attività, la natura pubblica o privata del soggetto che percepisce il contributo risulta indifferente, posto che la stessa amministrazione opera utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di funzioni strumentali, etc.), soggetti aventi natura privata. Nei precedenti richiamati è stato ricordato, altresì, come l’art. 118 della Costituzione impone espressamente ai Comuni di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Ogniqualevolta, tuttavia, un ente locale, al pari di ogni altro ente pubblico, ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale, occorre adottare adeguate cautele, anche al fine di garantire l’applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione (cardini dell’attività amministrativa) [...] L’attività, dunque, rientra nelle competenze dell’ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche, piuttosto che, direttamente, da parte di Comuni e Province, costituisce una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico”;*

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 30.01.2025 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per l’adozione di un’ipotesi alternativa al bando contributi alle associazioni sportive – buono sport bambini/ragazzi residenti a Cortina d’Ampezzo” e dato atto che la Giunta comunale ha ritenuto di prorogare l’eventuale entrata in vigore del buono sport a partire dal 01.01.2027;

PRESO ATTO che il TAR del Veneto, con sentenza n. 1556/2023 Reg. Provv. Coll., non riformata sul punto, in impugnazione relativa all’assegnazione dei contributi alle associazioni sportive per l’anno 2023 ha statuito che *“la regolamentazione comunale in ordine al riconoscimento dei contributi alle associazioni sportive è una disciplina di carattere generale funzionale al contemperamento di una pluralità di interessi pubblici meritevoli di tutela e di esigenze degli operatori economici privati”*, per cui *“ne consegue che le scelte operate dal soggetto pubblico sono espressione di una discrezionalità amministrativa”* e, pertanto, ***“non può ritenersi che sia manifestamente illogica o discriminatoria la volontà del Comune di avvantaggiare, con la previsione di uno specifico punteggio, quelle realtà associative che risultano maggiormente radicate nel tessuto sociale del territorio comunale come reso evidente dalla percentuale di soci residenti rispetto al totale”***;

PRESO ALTRESÌ ATTO che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9210/2024 Reg. Provv. Coll., pur condividendo espressamente tale ultimo assunto contenuto nella sentenza del TAR del Veneto, ha ulteriormente precisato che *“a fronte di una normativa regolamentare finalizzata di per sé alla promozione dei singoli progetti da finanziare (ed incentrata dunque sulla qualità dei servizi resi all’utenza, nell’evidente e doverosa attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, trattandosi di utilizzo di pubbliche risorse)”* è d’obbligo però rispettare altresì *“l’ulteriore, imprescindibile requisito”* *“ossia che il criterio de quo non assuma un vero e proprio carattere discriminatorio”*, ravvisato nel caso specifico nei criteri di assegnazione del punteggio alle associazioni sportive contenuti nella deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 2 febbraio 2023 dal momento che, in tale evenienza, un solo criterio veniva *“valorizzato da solo fino a un massimo di quaranta punti”*;

CONSIDERATO che, per l'effetto, si è ritenuto di redistribuire i punteggi dei singoli parametri di valutazione in modo conforme a quanto statuito dalla Giustizia Amministrativa, fermo il fatto che scopo precipuo ed irrinunciabile del Comune è il perseguimento dei propri compiti istituzionali attuati, nella fattispecie, attraverso la previsione di provvidenze destinate prioritariamente a beneficio del proprio territorio e di coloro che lo abitano onde contribuire a rimuovere gli ostacoli di ordine economico che altrimenti, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e così da consentire, pertanto, in attuazione dell'art. 3 comma 2 della Costituzione della Repubblica, l'effettiva partecipazione anche della propria comunità all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;

PRESO ULTERIORMENTE ATTO della sentenza n. 4122/2025 del Consiglio di Stato;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.2-ter del D.Lgs. 30.6.2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la base giuridica per il trattamento dei dati personali dei soggetti iscritti alle Associazioni è derivata dal richiamato "Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica", nonché dalla presente deliberazione;

CONSIDERATO che, nel rispetto paragrafo 1.c dell'art.5 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", i dati vanno raccolti nella formulazione minima che, in questa circostanza, può essere limitata al cognome, nome e data di nascita, potendo successivamente verificarne la residenza attraverso l'Ufficio Demografico comunale;

EVIDENZIATA l'esigenza di mantenere i più alti livelli di trasparenza dell'azione amministrativa del Comune di Cortina d'Ampezzo e la volontà di migliorare i livelli di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche a sostegno del rafforzamento dell'attività sportiva, sociale e produttiva della comunità locale;

DATO ATTO che, alla luce delle diverse peculiarità ed esigenze delle attività che si svolgono a Cortina d'Ampezzo, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto differenziare, con due bandi separati, le attività svolte da Associazioni Sportive o da altri organismi affiliati ad una delle Federazioni Sportive riconosciute dal CONI (iscritti al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche CONI, o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, o affiliato al CIP, o affiliato alle Discipline Sportive Associate al CONI) dalle Associazioni Non Sportive. Potranno, inoltre, presentare domanda, anche se non iscritte a Federazioni sportive riconosciute dal CONI, il Club Alpino Italiano e le Associazioni non lucrative di attività sociale se il programma presentato ha valenza sportiva;

CONSIDERATO:

- Che il succitato Regolamento demanda ad apposite Deliberazioni di Giunta le modalità di applicazione delle disposizioni ivi contenute ed in particolare:
 - La modalità di presentazione delle richieste ed i termini per la ricezione delle stesse;
 - La definizione puntuale dei criteri di valutazione quantitativi delle domande presentate per ciascuna tipologia di contributo ammissibile;
 - La definizione di un tetto massimo alla concessione di contributi o una percentuale di riduzione dei contributi al fine di permettere il finanziamento del maggior numero di progetti/programmi;
 - L'individuazione delle macro-categorie di spese ammissibili, tenendo conto delle peculiarità delle principali tipologie di attività realizzabili dai soggetti beneficiari;

- Che, alla luce di quanto disposto dall'Art. 55, comma 1 del Regolamento, *“le domande di accesso a qualsiasi delle forme di contribuzione previste nel presente regolamento sono inoltrate esclusivamente secondo le modalità indicate dalla specifica delibera di Giunta secondo l'apposita modulistica che verrà messa a disposizione”*, è necessario approvare la suddetta modulistica;
- Che per facilitare i potenziali beneficiari nella presentazione della richiesta, si è ritenuto opportuno predisporre dei modelli da utilizzare esclusivamente per la presentazione della richiesta medesima;
- Che il Regolamento prevede, con riferimento ai criteri di valutazione delle domande di contributo, specifici criteri generali a cui la Giunta deve attenersi nella definizione dei criteri di valutazione specifici e delle modalità di attribuzione dei punteggi;
- Che per la redazione della graduatoria e la conseguente erogazione dei contributi si terrà conto del punteggio riportato;

DATO ATTO che l'importo complessivo disponibile per questa categoria di contributo in c/esercizio a sostegno di singole iniziative, o programmi di attività, soggetti a programmazione ordinaria su richiesta di beneficiari singoli, a cui possono partecipare le categorie sopra citate, risulta essere quantificato, come da atti di programmazione DUP triennio 2026/2027/2028, Bilancio di Previsione 2026/2027/2028, in € **400.000,00**, specificando che ad ogni singola istanza potrà essere assegnato un contributo massimo di € **40.000,00**;

DATO ATTO che in fase di erogazione dell'acconto e del saldo del contributo, il Responsabile provvederà a compensare, fino a concorrenza del contributo stesso, eventuali debiti certi, liquidi ed esigibili, pendenti da parte del beneficiario verso il Comune di Cortina d'Ampezzo alla data del **31 ottobre 2025**. Parimenti provvederà a sospendere l'erogazione dell'acconto e del saldo del contributo in presenza di debiti certi, liquidi ed esigibili del beneficiario verso la società partecipata “Servizi Ampezzo Unipersonale” S.r.l. alla data del **31 ottobre 2025**, fino a concorrenza del debito stesso e fino all'avvenuto pagamento dello stesso;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche;

RICHIAMATO il Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica;

ACQUISITO il parere reso ai sensi dell'art.49 del succitato Testo Unico dalla Dirigente dell'Area Funzionale di Progetto attestante la regolarità tecnica della proposta di delibera;

ACQUISITO il parere reso ai sensi dell'art.49 del succitato Testo Unico dalla Dirigente dell'Area Funzionale di Progetto attestante la regolarità contabile della proposta di delibera;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese per alzata di mano, esito proclamato dal Vice Sindaco,

DELIBERA

1. di stabilire che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende totalmente richiamata;

2. di ammettere alla possibilità di partecipare al bando solamente le istanze per le attività svolte da Associazioni Sportive, o da altri organismi affiliati ad una delle Federazioni Sportive riconosciute dal CONI (iscritti al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche CONI, o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, o affiliato al CIP, o affiliato alle Discipline Sportive Associate al CONI). Potranno, inoltre, presentare domanda, anche se non iscritte a Federazioni sportive riconosciute dal CONI, il Club Alpino Italiano e le Associazioni non lucrative di attività sociale se il programma presentato ha valenza sportiva. Le associazioni dovranno svolgere, da **almeno tre anni**, la propria attività nel Comune di Cortina d'Ampezzo;
3. che in fase di erogazione dell'acconto e del saldo del contributo, il Responsabile provvederà a compensare, fino a concorrenza del contributo stesso, eventuali debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 ottobre 2025, pendenti da parte del beneficiario verso il Comune di Cortina d'Ampezzo. Parimenti provvederà a sospendere l'erogazione dell'acconto e del saldo del contributo in presenza di debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 ottobre 2025, del beneficiario verso la società partecipata "Servizi Ampezzo Unipersonale" s.r.l., fino a concorrenza del debito stesso e fino all'avvenuto pagamento dello stesso;
4. Di approvare i seguenti elementi applicativi del "Regolamento per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica ad associazioni e ad altri organismi con differente configurazione giuridica" - approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25.03.2014 e modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 81 del 29.11.2014 e n. 7 del 26.02.2015, n. 90 del 28.12.2020, n. 71 del 30.12.2021 e n. 77 del 30.12.2022;

♦ **TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE:**

Con riferimento ai contributi in conto esercizio a sostegno di singole iniziative, o programmi di attività, soggetti a programmazione ordinaria su richiesta di beneficiari singoli, da erogarsi nel periodo di competenza compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2026, le richieste dovranno pervenire dal **13 febbraio e fino alle ore 23:59 del 31 marzo 2026**.

♦ **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE:**

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente collegandosi al sito on-line dell'Ente accedendo alla Stanza del cittadino.

Le domande dovranno essere predisposte utilizzando esclusivamente i modelli di cui agli allegati alla presente deliberazione (Allegato 1, Modello A1, B.1, C, D, E.1, F, Modulo iscritti residenti), i quali si considerano parte integrante della presente deliberazione e con la stessa integralmente approvati;

È obbligatorio allegare alla domanda copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della domanda, il quale deve essere il rappresentante legale del richiedente, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento, o da soggetto dotato di apposita procura. In caso di procura è obbligatorio allegare l'originale alla domanda medesima.

È fatto obbligo ai beneficiari di allegare alla domanda copia del documento attestante l'iscrizione o affiliazione al CONI, o attestazione di essere Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, o affiliazione al CIP, o affiliazione alle Discipline Sportive Associate al CONI;

Le istanze saranno valutate da una commissione appositamente costituita che potrà richiedere integrazioni e/o chiarimenti ai richiedenti.

Ai sensi dell'Art. 56 del Regolamento, l'istruttoria relativa alle richieste di contributi e di

altri benefici è completata entro 30 giorni dal termine ultimo per la ricezione delle richieste. Pertanto le graduatorie dei beneficiari ammessi a contributo e il relativo valore del contributo o la tipologia dei benefici non economici concessi saranno pubblicate **entro il 30 aprile 2026** per i contributi riguardanti il periodo compreso tra il **1° gennaio e il 31 dicembre 2026**.

♦ **MACRO CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI:**

- documenti fiscali (fatture, ricevute, scontrini, altri documenti giustificativi a fini fiscali) acquisiti dal beneficiario **in relazione alle iniziative stesse**;

- per le tipologie di spese indivisibili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo le utenze), la documentazione illustrativa prodotta dal beneficiario viene riscontrata per la quota parte di utilizzo dichiarata dal beneficiario stesso, specificando che essa non potrà in ogni caso superare la percentuale del 50% del valore indicato nel documento fiscale per i programmi di attività e la percentuale del 10% per i progetti specifici;

- i documenti attestanti le spese sostenute, qualora non rappresentativi di elementi immediatamente dimostrativi dell'inerenza con le iniziative realizzate, devono essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante del soggetto beneficiario, che evidenzia il momento di effettuazione della spesa e la sua riconducibilità alla realizzazione dell'iniziativa;

♦ **CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA:**

Criteria di attribuzione dei punteggi ai fini dell'erogazione di contributi in c/esercizio a sostegno di programmi di attività su richiesta di beneficiari singoli ai sensi dell'Art. 22 del Regolamento (Titolo II, Capo I del Regolamento)

Elemento di valutazione	Punti
Coerenza del progetto/programma con le finalità istituzionali dell'Ente e chiarezza nella presentazione	MAX 15 punti
Avere una percentuale di soci residenti iscritti all'Associazione, alla data del 31.12.2025, non inferiore al 40% Con un punteggio così ripartito: Da 40% a 49% - 15 punti Da 50% a 59% - 25 punti Da 60% a 100% - 30 punti o in alternativa Avere soci diversamente abili e/o in condizioni di disagio sociale iscritti all'Associazione, alla data del 31.12.2025, residenti nel Comune di Cortina d'Ampezzo o nei Comuni dell'Unione Montana della Valle del Boite Con un punteggio così ripartito: 1 iscritto - 5 punti Da 2 a 4 iscritti - 10 punti Da 5 a 10 iscritti - 15 punti Oltre gli 11 iscritti - 30 punti	MAX 30 punti

Suddivisione dei soci residenti iscritti per età anagrafica: da 4 a 6 anni - 1 punto a iscritto da 7 a 9 anni - 2 punti a iscritto da 10 a 24 anni - 3 punti a iscritto da 25 a 30 anni - 0,5 punti a iscritto Oltre i 30 anni - 0 punti a iscritto	MAX 30 punti
Capacità del progetto/programma di attrarre flussi turistici e valorizzare il marchio Cortina	MAX 5 punti
Gratuità – rispetto alla fruizione degli utenti finali – del progetto/programma con punteggio parziale per agevolazioni verso soci residenti;	Sì: 3 punti Parziale: 1 punto No: 0 punti
Capacità di reperire forme di autofinanziamento	MAX 5 punti
Capacità di utilizzo del volontariato nella realizzazione delle iniziative	MAX 2 punti
Richiesta di contribuzione economica inferiore al 75% del complesso delle spese	MAX 10 punti

♦ **MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA:**

Criteri di attribuzione dei punteggi ai fini dell'erogazione di contributi in c/esercizio a sostegno di singole iniziative, o programmi di attività, soggetti a programmazione ordinaria su richiesta di beneficiari singoli ai sensi dell'Art. 22 del Regolamento (Titolo II, Capo I del Regolamento):

- La Giunta stabilisce che la disponibilità economica per la tipologia di contributo sopra citata per il periodo compreso tra il **1° gennaio ed il 31 dicembre 2026**, in base alle risorse previste all'interno dei documenti di programmazione economica del Comune, sarà al massimo di **€ 400.000,00**, specificando che a ogni singolo richiedente potrà essere assegnato un contributo massimo di **€ 40.000,00**;
- Il contributo verrà assegnato, tenendo conto dell'effettiva richiesta economica presentata, riproporzionandolo in base alle seguenti fasce di punteggio:

da 60 a 67 punti: € 15.000,00
da 68 a 75 punti: € 25.000,00
da 76 a 84 punti: € 30.000,00
da 85 a 100 punti: € 40.000,00

- A ciascuna domanda pervenuta nei termini e nelle modalità predefinite viene attribuito un punteggio determinato dai criteri sopra citati;
- A seguito dell'istruttoria verrà stabilita una graduatoria sulla base del punteggio ottenuto da ciascun richiedente;
- Non saranno ammesse a graduatoria le richieste che avranno ottenuto un punteggio inferiore a **60** punti;
- Saranno considerate beneficiarie di contributo tutte le richieste pervenute e giudicate ammissibili con un punteggio superiore a **60 punti**, qualora il complesso delle risorse indicate dalle richieste ammissibili non superi la dotazione finanziaria prevista all'interno

dei documenti di programmazione economica del Comune e stabilita per il periodo compreso tra il **1° gennaio ed il 31 dicembre 2026** in **€ 400.000,00**, somma che, nella sua disponibilità, potrebbe subire variazioni in diminuzione per il caso di esito di contenziosi relativi agli anni pregressi, specificando che a ogni singola istanza potrà essere assegnato un contributo massimo di **€ 40.000,00**;

- Qualora le richieste valutate ammissibili superino, in valore, la dotazione finanziaria prevista nei documenti di programmazione economica dell'Ente, gli uffici istruiranno una graduatoria sui punteggi e sulle risorse richieste;
 - Saranno pertanto dichiarate ammissibili a contribuzione tutte le richieste che avranno ottenuto un punteggio superiore a **60 punti**, ordinate in maniera decrescente rispetto al punteggio ottenuto, fino al raggiungimento del livello massimo di contribuzione complessivo fissato per la tipologia di contributo sopra citata in base alle risorse previste di cui sopra;
5. Di incaricare il Responsabile del Servizio Economico finanziario di procedere ai successivi atti necessari all'organizzazione dell'evento di cui in premessa.

♦ ALLEGATI (allegati alla presente delibera e di cui sono parte integrante e sostanziale):

- CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO A SOSTEGNO DI SINGOLE INIZIATIVE, O PROGRAMMI DI ATTIVITA', SOGGETTI A PROGRAMMAZIONE ORDINARIA SU RICHIESTA DI BENEFICIARI SINGOLI:

- ✓ **Allegato 1 "Decreto Legge 31/05/2010, n.78, convertito in Legge 30/07/2010, n.122;**
- ✓ **Modello A.1 "Dichiarazione regime d'impresa";**
- ✓ **Modello B.1 "Presentazione iniziativa o programmi attività soggetti a programmazione ordinaria su richiesta di beneficiari singoli";**
- ✓ **Modulo iscritti residenti;**
- ✓ **Modello C "Preventivo tipo";**
- ✓ **Modello D "Richiesta liquidazione saldo";**
- ✓ **Modello E.1 "Relazione di verifica del progetto";**
- ✓ **Modello F "Rendiconto finanziario analitico delle entrate realizzate e delle spese sostenute per la realizzazione del progetto".**

La Giunta comunale, ravvisata l'urgenza, con votazione separata, unanime e palese, dichiara il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000

La presente deliberazione all'atto della pubblicazione va comunicata ai capigruppo, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.267/2000.

REGIONE VENETO
REJON VENETO



PROVINCIA DI BELLUNO
PROVINCIA DE BELUN

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO COMUN DE ANPEZO

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

OGGETTO: DEFINIZIONE MODALITÀ APPLICATIVE "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI" PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE - PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2026

Il sottoscritto Responsabile del Servizio in conformità all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 esprime parere **Favorevole** sulla regolarità tecnica della proposta.

Cortina d'Ampezzo, **04/02/2026**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cappellaro Alessandra

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in conformità all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 esprime parere **Favorevole** sulla regolarità contabile della proposta.

Cortina d'Ampezzo, **04/02/2026**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cappellaro Alessandra

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue

Il Vice Sindaco

ALVERA' ROBERTA

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e
s.m.i.)*

Il Segretario Comunale

Dott. GIACOMO D'ANCONA

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e
s.m.i.)*